



COMUNE DI ARZACHENA

Provincia di Olbia - Tempio

**Settore Staff Del Sindaco
Servizio Staff - Segreteria Del Sindaco**

ORDINANZA N°27 DEL 27/12/2021

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI, MATERIALE PIROTECNICO ED
ESPLODENTE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DAL 31 DICEMBRE 2021 AL 1
GENNAIO 2022

IL SINDACO

CONSIDERATO che è consuetudine diffusa accompagnare i festeggiamenti della notte di San Silvestro al lancio di petardi, botti e materiale pirotecnico di vario genere;

CONSIDERATO che l'accensione e l'utilizzo di materiali esplosivi può causare infortuni, anche di rilevante entità, sia a coloro che li maneggiano che ai soggetti che ne siano fortuitamente colpiti;

TENUTO CONTO che tale pratica può avere analoghe conseguenze negative sugli animali di affezione, di allevamento e selvatici, con conseguente pericolo per la loro stessa incolumità e per la sicurezza stradale;

RITENUTO altresì che in conseguenza di tali pratiche possono verificarsi danni al patrimonio pubblico e privato, atteso il rischio di incendio e di inquinamento che deriva dal loro improprio utilizzo e smaltimento;

RILEVATO pertanto urgente provvedere affinché i fenomeni sopra descritti non si verificano, a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il quale attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti a tutela dell'ordine e della sicurezza urbana;

VISTO lo Statuto Comunale.

ORDINA

Il divieto di utilizzo di fuochi d'artificio, petardi, botti e altri materiali esplosivi nelle giornate del 31 dicembre 2021 e del 1° gennaio 2022, su tutto il territorio comunale.

AVVERTE

La violazione della presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, così come integrato dal Decreto Legge 31 marzo 2003 n. 50 convertito con Legge 20 maggio 2003 n. 116, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, fatta salva, nel caso in cui il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

L'inosservanza delle disposizioni alla presente ordinanza comporterà, altresì, il sequestro del materiale esplosivo utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'articolo 13 della L. n. 689/1981 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'articolo 20, comma 5 della legge citata.

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia notificato:
all'Ufficio dei Messaggi Comunali per la pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line;
alla Prefettura di Sassari;
al Comando di Polizia Locale;
al Comando dei Carabinieri di Arzachena;
al Comando dei Carabinieri di Porto Cervo;
al Commissariato di PS di Porto Cervo;
al Comando dei vigili del fuoco;
alla Compagnia Barracellare.

INFORMA

Che ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010, avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 N.1199.

Il Sindaco
Avv. Roberto Ragnedda

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

